

La Consulta si è espressa nella seduta del 15 novembre 2016.

L'impresa in oggetto, per quanto riguarda il calcolo del limite dimensionale, rientra nel campo di applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), della L. n. 443/1985: si ha l'attribuzione della qualifica artigiana "a) per l'impresa che lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti".

La sospensione del rapporto di lavoro tra il datore e il dipendente assente per malattia rende possibile, in astratto, la possibilità di assumere un altro dipendente in sostituzione.

Operando un confronto con un parere reso dalla CRA Bologna del 16/06/2006, prot. N. AIA/CRA/06/12053, si può concludere nel senso della conservazione della qualifica artigiana in caso di assunzione di un dipendente in sostituzione malattia.

Infatti opera il favor del legislatore per l'impresa artigiana, nonché quello per l'occupazione.

Nel citato parere si legge che: "Il criterio per il computo degli addetti non deve essere in relazione semplicemente ai dipendenti in forza, ma occorre considerare quelli effettivamente in servizio. Il numero dei dipendenti concretamente applicati al lavoro, di volta in volta, nelle singole contingenze temporali, fa sì che il numero complessivo dei dipendenti può, di per sé, anche superare il limite dimensionale posto dalla legge 443/1985, a condizione che il personale eccedente il limite per motivi di malattia, maternità, aspettativa, cassa integrazione o infortunio non sia concretamente operante in azienda".

Si procede, dunque, a computare i dipendenti effettivamente in servizio e non anche gli assenti per malattia, maternità, aspettativa, o infortunio. In altre parole, si computano i sostituti in luogo dei sostituiti. Non rilevano, perciò, significativi cambiamenti per l'impresa.

Da un ulteriore confronto con il sito della CCIAA di Padova (<http://www.pd.camcom.it/avvia-attivita-impresa/albo-imprese-artigiane/limiti-dimensionali-per-iscrizione>), si ricava un altro criterio del calcolo dei limiti dimensionali in relazione al sostituto. Si legge, infatti, che, ai fini dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, non si computano i "Lavoratori a termine in sostituzione degli assenti con diritto alla conservazione del posto".

In ogni caso il mantenimento della qualifica artigiana è protetto anche dall'art. 5, comma 6, L. n. 443/1985. Esso prevede una deroga al superamento del limite dimensionale: “Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo”.

L'impresa in esame è quindi “al sicuro”, nel senso che, anche qualora superasse il limite di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) suddetto, non perderebbe la qualifica artigiana nel caso in cui il rapporto con il dipendente assunto in sostituzione avesse una durata massima di tre mesi. In questo caso, non è necessario che quest'ultimo venga assunto in qualità di apprendista, dato che l'art. 5, comma 6, nulla specifica al riguardo.

È possibile assumere un dipendente in sostituzione malattia senza superare il limite dimensionale di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), L. n. 443/1985.